

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
641/2018/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA LINFA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0030112, POD IT001E74724407

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (di seguito: DPR 445/2000);
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, di "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" (di seguito: DM 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" e s.m.i. (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44,

comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2014, 556/2014/E/eel, recante la “Decisione dei reclami presentati dalla Ditta Individuale Claudio Mele nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativi alle pratiche di connessione T0144712, T0028532, T0068301 e T0078073” (di seguito: deliberazione 556/2014/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la Determinazione del Direttore della (allora denominata) Direzione Mercati dell’Autorità, 11 aprile 2016, DMEG/EFR/5/2016 (di seguito: Determinazione DMEG/EFR/5/2016);
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 5 giugno 2018 (prot. Autorità 17929 del 6 giugno 2018), Linfa S.r.l. (di seguito: reclamante o Linfa) ha contestato ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), la data di decorrenza della titolarità del POD IT001E74724407, nell’ambito della pratica per la connessione alla rete di due impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, individuata dal codice di rintracciabilità T0030112;
2. con nota del 18 giugno 2018 (prot. 18811), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 4 luglio 2018 (prot. Autorità 21013 del 10 luglio 2018), il gestore ha presentato la propria memoria in merito al reclamo;
4. con nota del 20 luglio 2018 (prot. Autorità 22212 del 24 luglio 2018), il reclamante ha presentato la propria replica alla memoria del gestore, chiedendo contestualmente di essere ascoltato in audizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 188/2012/E/com;
5. con nota del 7 settembre 2018 (prot. 24988), l’Autorità ha convocato le parti all’audizione, che si è poi celebrata in data 5 ottobre 2018;
6. con istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in data 3 ottobre 2018 (prot. Autorità 2775 del 4 ottobre 2018), Linfa ha richiesto l’accesso agli atti del presente procedimento; con PEC in data 11 ottobre 2018 l’Autorità ha riscontrato la citata istanza;

7. con nota del 13 ottobre 2018 (prot. Autorità 29682 del 18 ottobre 2018), il reclamante ha presentato ulteriori osservazioni in relazione al reclamo;
8. con nota del 25 ottobre 2018 (prot. Autorità 30903 del 30 ottobre 2018), il gestore ha trasmesso all’Autorità copia della corrispondenza intercorsa con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (di seguito: GSE), in merito al procedimento per il riconoscimento al reclamante degli incentivi pubblici alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
9. in data 22 novembre 2018 la Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. All’epoca dello svolgimento dei fatti oggetto della presente controversia (anno 2013), le disposizioni dell’Autorità, *pro tempore* vigenti, in materia di connessione alla rete, contenute nel TICA, non regolavano la cessione della titolarità di una pratica di connessione (voltura). Infatti, solo con la deliberazione 558/2015/R/eel, l’Autorità ha introdotto, nel TICA, le proprie disposizioni inerenti la voltura di una pratica di connessione (articolo 35*bis*), entrate in vigore il 1° maggio 2016, ai sensi della Determinazione DMEG/EFR/5/2016.
11. In tale contesto le disposizioni inerenti le modalità e i tempi per la voltura di una pratica di connessione erano dettate dalle singole imprese distributrici, all’interno delle proprie “Modalità e Condizioni Contrattuali” (MCC) di erogazione del servizio di connessione, oggi previste dall’art. 3 del testo del TICA attualmente in vigore. Il gestore, quindi, disciplinava la voltura di una pratica di connessione nel paragrafo B.11 della “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione” Ed. 3.1 di dicembre 2012, prevedendo quanto segue: *«È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l’attivazione dell’impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:*
 - *accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;*
 - *accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;*
 - *inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».*
12. Successivamente, a partire dal mese di marzo 2014, nell’edizione 4.0 della propria Guida per le Connessioni, il gestore ha aggiornato il suddetto paragrafo B.11, introducendo il seguente, ulteriore, requisito: *“avere la piena disponibilità del sito su cui insiste l’impianto in esame”.*

QUADRO FATTUALE:

13. In data 22 dicembre 2012, il gestore trasmetteva al Sig. Romeo Avigliano un preventivo per la connessione alla rete di un lotto composto da due impianti eolici, ciascuno di potenza pari a 212,5 kW, da installarsi nel comune di Filiano (PZ), avente codice di rintracciabilità T0030112 (POD IT001E74725338 e POD IT001E74724407).
14. In data 9 marzo 2013, il Sig. Romeo Avigliano accettava il suddetto preventivo di connessione.
15. In data 8 aprile 2013, il Sig. Romeo Avigliano, in qualità di cedente, e la Breathe Energia in Movimento S.r.l., (di seguito: Breathe Energia) in qualità di cessionario, comunicavano al gestore l'avvenuta variazione della titolarità della pratica di connessione T0030112, dichiarando che *“la società Breathe Energia in Movimento S.r.l. accetta e subentra, senza condizione alcuna a tutti gli impegni ed oneri che il precedente intestatario della pratica di connessione T0030112 aveva assunto con codesta società”*.
16. In pari data, la Breathe Energia, in qualità di cedente e la Clematis S.r.l., in qualità di cessionario, successivamente comunicavano a mezzo PEC al gestore, l'avvenuta variazione della titolarità di uno dei due POD (IT001E74725338) assegnati agli impianti da connettere nell'ambito della pratica di connessione T0030112, dichiarando che *“la società Clematis S.r.l. accetta e subentra, senza condizione alcuna a tutti gli impegni ed oneri che il precedente intestatario della pratica di connessione T0030112-POD IT001E74725338 aveva assunto con codesta società”*.
17. In data 11 maggio 2013, la Breathe Energia, in qualità di cedente, e il reclamante, in qualità di cessionario, comunicavano al gestore l'avvenuta variazione della titolarità della pratica di connessione T0030112, con riferimento al POD IT001E7424407, dichiarando che *“la società Linfa S.r.l. accetta e subentra, senza condizione alcuna a tutti gli impegni ed oneri che il precedente intestatario della pratica di connessione T0030112 aveva assunto con codesta società”*.
18. In data 3 giugno 2013, il gestore indirizzava, tramite posta prioritaria, al Sig. Romeo Avigliano e alla Breathe Energia, una nota con cui evidenziava che *“Con riferimento alla Vostra comunicazione del 08/04/2013, acquisita al nostro protocollo con codice Enel-DIS-09/04/2013-0456572, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto priva della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la disponibilità del sito di ubicazione dell'impianto di produzione da parte del subentrante”*.
19. In data 16 agosto 2013, il gestore segnalava, tramite un messaggio di posta elettronica certificata, al Sig. Romeo Avigliano, quanto segue *“Il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione non può essere validato in quanto lo stesso non è conforme alla soluzione tecnica da noi indicatoVi nel preventivo. Vi precisiamo inoltre che lo stesso non può essere presentato dalla società Breathe Energia in Movimento S.r.l. in quanto la voltura non è stata perfezionata”*.
20. In data 19 agosto 2013, il Sig. Romeo Avigliano, in qualità di cedente, e la Breathe Energia, in qualità di cessionario, ripresentavano al gestore il modulo recante la

dichiarazione di voltura della pratica di connessione T0030112, unitamente alla dichiarazione di disponibilità del sito destinato all'installazione degli impianti di produzione.

21. In data 28 novembre 2015, la Breathe Energia, in qualità di cedente, e il reclamante, in qualità di cessionario, comunicavano al gestore che: *“La titolarità del rapporto di connessione alla rete elettrica riguardante l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel comune di Filiano, via Foglio 4 Particella n. 329, provincia di Potenza, TICA T0030112 – POD IT001E74724407 potenza in immissione TICA 425 kW – POD 212,5 kW è trasferita al sopraindicato cessionario a far data dal 09 aprile 2013 mediante stipula del contratto di fornitura e installazione per impianto minieolico e che pertanto da tale data quest'ultimo ha acquisito la titolarità e il possesso di tutte le relative situazioni di debito e di credito tra il cedente ed Enel Distribuzione, con ogni conseguenza giuridica”*.
22. In data 27 ottobre 2016, il GSE – nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti per l'accesso agli incentivi pubblici alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – chiedeva al gestore un chiarimento in merito alla effettiva titolarità del preventivo di connessione T0030112 alla data dell'11 maggio 2013 e alla data del 28 aprile 2014.
23. In data 20 febbraio 2017, il gestore comunicava al GSE che: *“alla data del 12/04/2013 il preventivo era nella titolarità di Avigliano Romeo; alla data del 28/04/2014 il preventivo era nella titolarità di Breathe Energia in Movimento”*.
24. In data 18 aprile 2018, il GSE comunicava al reclamante il preavviso di rigetto della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del DPR. 445/2000), in quanto il reclamante non sarebbe stato titolare del preventivo di connessione T0030112, redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva alla data di presentazione della richiesta di incentivazione (11 maggio 2013 e 28 aprile 2014).
25. In data 23 aprile 2018, il reclamante chiedeva al gestore di *“riconoscere e dichiarare che Linfa S.r.l. è titolare effettivo del POD IT001E74724407 a far data dal 09/04/2013 (data di stipula del contratto di cessione) o quantomeno dalla data certa dell'11/05/2013 (data in cui l'Enel ha ricevuto la comunicazione di voltura a mezzo PEC...)”*.
26. In data 23 maggio 2018, il gestore respingeva la richiesta del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

27. Il reclamante dichiara che, a seguito della comunicazione di voltura trasmessa al gestore in data 11 maggio 2013, *“il gestore non ha mai obiettato alcunché, né ha comunicato a Linfa motivi che potessero far ritenere inefficace tale voltura”*.
28. Il reclamante dichiara, altresì, che la lettera del 3 giugno 2013, con cui il gestore comunica il mancato accoglimento della voltura a favore di Breathe Energia, non sarebbe mai pervenuta al destinatario; sul punto, il reclamante sottolinea come il

- gestore *“non ha mai dimostrato di aver inviato la nota del 03/06/2013 ai destinatari sopra indicati, né allega alla memoria alcuna ricevuta o documento equipollente che possa dimostrare la ricezione della predetta nota del 03/06/2013”*.
29. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal gestore in merito a problematiche relative al perfezionamento della voltura, il reclamante ha proceduto all'iscrizione al registro del GSE, ai fini dell'ottenimento degli incentivi.
 30. Il reclamante eccepisce, quindi, la mancanza di trasparenza e correttezza della condotta del gestore, il quale non gli ha mai contestato alcunché in ordine alla voltura dell'11 maggio 2013 ingenerando in Linfa *“la certezza che la pratica di voltura fosse andata a buon fine”*.
 31. La mancata comunicazione, da parte del gestore, di motivi ostativi alla regolarità della cessione del POD avrebbe, inoltre, causato al reclamante *“gravissimi ed ingenti danni”*, a seguito del rigetto della richiesta di incentivi presentata al GSE.
 32. In conclusione, il reclamante chiede il riconoscimento della titolarità del POD IT001E74724407 *“a far data dal 09/04/2013 (data di stipula del contratto di cessione) o quantomeno dalla data certa dell'11/05/2013 (data in cui l'Enel ha ricevuto la comunicazione di voltura a mezzo PEC)”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

33. Il gestore rileva che *“non è possibile accettare la richiesta del reclamante di considerare la voltura della titolarità dell'impianto di produzione contraddistinto con il suddetto POD (IT001E74724407 n.d.r.) alla società Linfa Srl a far data dall'11 maggio 2013 poiché [...] a tale data la Breathe Energia in Movimento non era titolare della pratica di connessione. Detta titolarità è stata acquisita dalla società Breathe Energia in Movimento solo dopo il perfezionamento della richiesta di voltura dell'intero lotto avvenuta in data 26 novembre 2013”*.
34. Quindi, il gestore afferma che *“soltanto dopo il 26 novembre 2013, la scrivente poteva accogliere la richiesta di voltura tra la società Breathe Energia in Movimento e la società Linfa Srl e cioè dopo aver riconosciuto il cessionario come titolare dell'intera domanda di connessione e di conseguenza del POD oggetto di reclamo”*.
35. In relazione alla voltura dell'8 aprile 2013, dal Sig. Romeo Avigliano alla Breathe Energia, il gestore ribadisce, anche nel corso dell'audizione del 5 ottobre 2018, che detta voltura non si era perfezionata con la richiesta in pari data, perché il cessionario non aveva trasmesso la necessaria dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito su cui realizzare gli impianti di produzione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

36. In via preliminare si rileva che il gestore, anche nel corso della citata audizione, giustifica il rigetto della richiesta del reclamante – inerente la decorrenza della titolarità del POD IT001E74724407 dalla data 11 maggio 2013 (data di

- comunicazione al gestore della voltura) – sulla base del mancato perfezionamento della precedente voltura, comunicata dal Sig. Romeo Avigliano e dalla Breathe Energia in data 8 aprile 2013.
37. Il gestore adduce come motivazione del mancato perfezionamento della suddetta voltura, la mancanza della *“Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la disponibilità del sito di ubicazione dell’impianto di produzione da parte del subentrante”*.
 38. Al riguardo, si rileva che il TICA, nel testo vigente alla data di comunicazione della voltura *de qua* (8 aprile 2013), non disciplinava direttamente la voltura di una pratica di connessione, la cui procedura era definita, come accennato, dalle singole imprese distributrici, all’interno delle proprie *“Modalità e Condizioni Contrattuali”* (MCC), oggi previste dall’art. 3 del TICA attualmente in vigore.
 39. In particolare, le MCC del gestore (*“Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione”* Ed. 3.1 di dicembre 2012), all’epoca dei fatti oggetto del reclamo, disciplinavano la voltura di una pratica di connessione al paragrafo B.11 senza prevedere, tra i requisiti della medesima voltura, la dichiarazione di disponibilità del sito di ubicazione dell’impianto di produzione la cui mancanza, pertanto, non poteva costituire condizione ostativa al perfezionamento della voltura.
 40. Solo a partire dal mese di marzo 2014, nell’edizione 4.0 della propria Guida per le Connessioni, il gestore ha aggiornato il citato paragrafo B.11, introducendo il suddetto ulteriore requisito relativo alla *“piena disponibilità del sito su cui insiste l’impianto in esame”*.
 41. Ciò premesso, per quanto attiene più nello specifico la fattispecie in esame, emerge chiaramente che nel mese di aprile del 2013, in applicazione delle regole all’epoca vigenti, il gestore non poteva rifiutare la voltura della pratica di connessione T0030112, in quanto *“priva della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la disponibilità del sito di ubicazione dell’impianto di produzione da parte del subentrante”*.
 42. Inoltre, come già indicato dall’Autorità, con la decisione assunta con la deliberazione 556/2014/E/eel (in particolare al punto 43), *“soltanto i requisiti previsti nella suddetta Guida per le connessioni possono essere considerati ai fini del perfezionamento della voltura. In tale prospettiva, la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito di installazione degli impianti di produzione non può costituire elemento ostativo al perfezionamento della voltura, fermo restando che, allorquando tale dichiarazione risulti documento necessario, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del TICA (ratione temporis applicabile n.d.r.), il gestore può richiederla al soggetto subentrato”*.
 43. Pertanto, non risulta fondata la giustificazione opposta dal gestore, nella propria nota del 3 giugno 2013, al perfezionamento della voltura della pratica di connessione T0030112 dal Sig. Romeo Avigliano alla Breathe Energia. Conseguentemente nessun valido motivo ostativo poteva essere dedotto neanche in relazione alla successiva voltura dell’11 maggio 2013, dalla Breathe Energia alla Linfa, del POD IT001E74724407, assegnato ad uno dei due impianti eolici del lotto di cui alla suddetta pratica di connessione.

44. Infine, per ulteriore completezza della decisione *de qua*, è opportuno, fornire qualche precisazione aggiuntiva in merito alla procedura relativa all'assegnazione di un POD all'interno di una pratica per la connessione di un lotto di impianti di produzione.
45. In particolare, si evidenzia che una pratica di connessione ha sempre un unico titolare, il "richiedente", come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera hh), del vigente TICA, il quale all'articolo 18, prevede, poi, specifiche disposizioni per la connessione di un lotto di impianti di produzione (introdotte dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 179/08), come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera x), del TICA medesimo. Nello specifico, l'articolo 18 stabilisce che:
 - a) la richiesta di connessione (e quindi la pratica di connessione) è unica per ciascun lotto di impianti di produzione;
 - b) il gestore di rete predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
46. Quindi, mentre il codice di rintracciabilità è unico per ogni pratica di connessione (articolo 1, comma 1, lettera c), del TICA), ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è identificato con un diverso codice POD, a cui può essere associato un soggetto diverso dal "richiedente". La titolarità di un POD all'interno di una pratica di connessione dà diritto, al soggetto ad esso associato – sussistendone i presupposti – alla connessione di quel determinato impianto di produzione appartenente al lotto.
47. In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce delle sopra esposte motivazioni, risulta che il reclamante, alla data dell'11 maggio 2013, era titolare di uno dei due POD (IT001E74724407) del lotto di impianti appartenenti alla pratica di connessione T0030112, e, in quanto tale, aveva diritto alla connessione alla rete dell'impianto di produzione associato a tale POD.
48. Pertanto, merita accoglimento la pretesa del reclamante verso il gestore

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Linfa S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a. in relazione alla titolarità del POD IT001E74724407, di cui alla pratica di connessione T0030112, con conseguente riconoscimento della titolarità del POD IT001E74724407 a favore di Linfa S.r.l., a decorrere dall'11 maggio 2013;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini